

ORIGINALE



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 28
in data 26-05-2022
Pubblicata il
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per l' anno 2022**

L'anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di maggio alle ore 18:09 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Fornaciari Leonardo	P	
2	DE TOFFOL FRANCESCA	P	
3	RIMANTI FABRIZIA	A	
4	BAIOCCHI LISA	P	
5	MENCHETTI ROBERTA	P	
6	LAMANDINI ELEONORA	P	
7	RAMACCIOTTI PIETRO	A	
8	GIGLI ALESSIO	P	
9	GIANNINI SIMONE	P	
10	GIANNONI RICCARDO	A	
11	DELLA NINA MASSIMO	P	
12	FAVILLA CHIARA	P	
13	PISANI BARBARA	A	
		9	4

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco Petri.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis gli interventi....

La discussione del presente punto è stata fatta congiuntamente al punto precedente.

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre distinti prelievi:
 - l' imposta municipale propria (IMU) - componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell' utilizzatore;
- successivamente la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all' articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, ha disposto l' abrogazione della IUC disciplinata dall' articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 ha individuato, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- i commi da 641 a 660 e da 662 a 668 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013, ancora vigenti, disciplinano pertanto, la TARI;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.06.2021;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all' articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall' art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evoluto nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative, descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell' articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio *<< chi inquina paga >>*, sancito dall' art. 14 della sopra richiamata Direttiva Europea, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che:

- in adesione al metodo alternativo suddetto, il sopra richiamato comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l' anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall' applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato rifiuti e validato dall' E.T.C.;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *« chi inquina paga »*;

Viste le deliberazioni ARERA di seguito riportate:

- deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, successivamente integrata con le delibere n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif, quest' ultima contenente disposizioni che hanno trovato attuazione a partire dal PEF 2021;
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Rilevato che, le indicazioni riportate nelle suddette deliberazioni confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all' utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che per l' anno 2022 la ripartizione dei costi fissi e variabili, di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche è stato così determinato:

- 28% a carico delle utenze domestiche;
- 72% a carico delle utenze non domestiche;

Vista la propria deliberazione n. 27 .adottata in data odierna, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025, calcolato in funzione dei dati forniti dal Gestore del Servizio Raccolta e Smaltimento rifiuti Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Porcari, come "validato", in applicazione della deliberazione dell' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, dall' ATO Toscana Costa con determina del Direttore Generale n. 072 (registro generale) del 13.05.2022, i quale espone un costo complessivo, per l' anno 2022, di **euro 2.290.527,00**;

Preso atto che, ai sensi del comma 7.8 dell' art. 7 della sopra richiamata Deliberazione n. 363/2021, l' importo sopra determinato costituisce, fino all' approvazione da parte dell' Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto dal Comune per l' anno 2022 e che il suddetto totale, è così composto:

- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile euro 1.695.447,00;
- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso euro 595.080,00;

Dato atto che:

- dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, viene sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall' art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che tale costo, sulla base dei dati relativi all' annualità 2020, è stato quantificato in euro 7.400,00 e comunicato all' ATO Toscana Costa unitamente alla documentazione propedeutica alla validazione del PEF;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull' importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, come stabilito per legge, non avendo la Provincia di Lucca deliberato una diversa aliquota;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l' approvazione dei coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd e delle nuove tariffe TARI per l' anno 2022, come riportato negli allegati prospetti (**allegati A e**

B) che costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

Visto l'art.19 del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti " – TARI, che prevede agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, rinviando per la loro effettiva adozione alle decisioni dell'Amministrazione Comunale che annualmente deve stabilire i requisiti dei soggetti che potranno usufruirne;

Valutata l'opportunità di provvedere in merito adottando, per l' anno 2022, le misure agevolative di seguito indicate:

- **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad euro 21.520,00 se il nucleo è composto da una sola persona e non superiore ad euro 15.500,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 12.790,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore ad euro 11.260,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **Non sono considerati i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare;**
- Non potranno presentare domanda per l' accesso alle agevolazioni suddette coloro che:
 - Hanno acquistato dopo il 1° gennaio 2020 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione, rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 400 cc;
 - sono iscritti al pubblico registro nautico;
 - sono residenti in altro comune;

Precisato che le agevolazioni in questione sono giustificate dalla necessità di tutelare le situazioni ivi previste, che presentano indubbi elementi di disagio economico, nonché un particolare valore sociale e *corrispondono a quanto recepito nel protocollo d'intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli* stipulato con i sindacati per l' anno 2022 in data 03/03/2022;

Dato atto:

- che l'onere derivante dalle suddette riduzioni/esenzioni trova copertura nel bilancio di previsione 2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell' esercizio;
- che nel caso in cui le risorse previste risultassero insufficienti, l' Amministrazione si riserva di integrarle o di ripartire il fondo privilegiando le dichiarazioni ISEE più basse e che pertanto evidenziano situazioni familiari aventi maggiore vulnerabilità sociale;

Visto, inoltre, l'art. 19-bis del Regolamento TARI, che disciplina la possibilità per il Comune, di decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall' art.1, comma 659, della legge 27/12/2013, n.147, come disposto dal comma 660 dell' art. 1 della legge sopra richiamata;

Dato atto che nell' esercizio 2021 è stato disposto, ai sensi dell' art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, un trasferimento statale, a titolo di ristoro di spesa, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell' esercizio delle rispettive attività, al fine di attenuare l' impatto

finanziario generato dall' emergenza epidemiologica Covid e che tali risorse risultano ad oggi ancora disponibili per euro 120.056,73;

Visto l' art.13 del D.L. 27 gennaio 2022, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale stabilisce che le risorse assegnate per l' emergenza Covid, a titolo di ristoro specifico di spesa possono essere utilizzate anche nell' anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate;

Ritenuto, pertanto, visto il protrarsi anche nel 2022, soprattutto nei primi mesi, della situazione emergenziale da Covid-19, adottare, anche nell' esercizio 2022, misure agevolative a sostegno delle utenze non domestiche, analoghe a quelle adottate nell' esercizio 2021, come di seguito riportato:

- intervento mirato a sostenere le utenze non domestiche, con fatturato 2021 non superiore ad euro 2.000.000,00, che sono state soggette a sospensione o a misure restrittive della propria attività a seguito dei provvedimenti governativi emanati a causa dell' emergenza da Covid-19, attraverso l' abbattimento del 100% sia della parte fissa che di quella variabile della tariffa TARI 2022, ovvero dell' intero importo di quanto dovuto per TARI 2022, subordinando la concessione della misura agevolativa, alla presentazione di specifica domanda da parte del contribuente, nei termini e con le modalità che saranno determinate e comunicate;

Dato atto che:

- la misura agevolativa suddetta troverà copertura, per l' importo complessivo di euro 120.056,73, in specifico capitolo di spesa del Bilancio 2022 e che con successiva deliberazione di variazione del Bilancio 2022-2024, da adottarsi nella seduta odierna, il Consiglio Comunale apporterà le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, al fine di ottemperare all' obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni, come previsto dal comma 660 dell' articolo 1 della Legge 147/2013;
- nell' ipotesi in cui le risorse a disposizione risultassero insufficienti a coprire interamente le agevolazioni che verranno richieste da parte delle utenze non domestiche, la riduzione da accordare verrà riproporzionata in base alle richieste presentate e al fondo a disposizione;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Dato atto che, stante la modifica operata dall' art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all' art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle aliquote applicabili per l'anno precedente;

Visto l'art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l' art, 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, (c.d. Milleproroghe) che ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31 marzo 2022 ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del suddetto Decreto Legge che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Dato atto che l' art. 43, comma 11 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto il collegamento del termine per l' approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal suddetto “D.L. milleproroghe” al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, se quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile e che pertanto per l' esercizio 2022 il termine ultimo per l' approvazione delle tariffe TARI è quello del 31 maggio 2022;

Atteso che, ai sensi dell' articolo 1 comma 767, della legge 160/2019, la delibera delle aliquote ha efficacia per l'anno di riferimento purché sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare “Affari Finanziari e Bilancio” nella seduta del 24.05.2022 ;

Richiamato l'art. 38, comma 5, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.*, il quale stabilisce che “*I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili*”;

Richiamato il decreto del 31 marzo 2022 del Ministro dell'Interno che ha fissato la data delle elezioni amministrative ed il conseguente decreto prefettizio che ha indetto i comizi elettorali per il 12 giugno 2022 ;

Rilevato pertanto come l'organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico perseguito (così TAR Emilia Romagna, sentenza n.314 del 21 marzo 2014);

Dato atto che, come ritenuto dal Ministero dell'Interno (circolare n. 2 del 7 dicembre 2006), l'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso Consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie:

1. le scadenze fissate improrogabilmente dalla legge,
2. e/o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.

Atteso che:

- Il carattere di atti urgenti e improrogabili può essere riconosciuto agli atti “... per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, ossia inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati ... o hanno un'utilità di gran lunga inferiore” (TAR Veneto, sentenza n. 1118 del 2012).

- Durante il periodo elettorale, dunque, l'organo assembleare può approvare soltanto atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa (TAR Sicilia Catania, III, 22 dicembre 2009, n. 2194).

Ritenuto, pertanto che rientri tra gli atti urgenti ed improrogabili la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI per l' anno 2022, in virtù di quanto previsto dall'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e del differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali stabilito dall'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto, altresì il parere favorevole, formulato dal Revisore Unico in data 23.05.2022 ., ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (M. Della Nina, C. Favilla), astenuti n. 0, resi e riscontrati nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l' anno 2022, i cui costi complessivi ammontano ad euro 2.290.527,00 suddivisi in euro 1.695.447,00 di parte variabile e euro 595.080,00 di parte fissa, così come validati ed approvati dall' Ente di Governo dell' ambito (ATO Toscana Costa) con determinazione del Direttore Generale n. 072 (registro generale) del 13.05.2021, e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con precedente deliberazione n. 27 adottata in data odierna;
3. Di dare atto che dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, viene sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall' art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che tale costo, sulla base dei dati relativi all' annualità 2020, è stato quantificato in euro 7.400,00 e comunicato all' ATO Toscana Costa unitamente alla documentazione propedeutica alla validazione del PEF;
4. Di approvare per l' anno 2022:
 - i valori dei coefficienti Ka e Kb ai fini della determinazione, rispettivamente della quota fissa e di quella variabile della tariffa del tributo prevista per le utenze domestiche, e i coefficienti Kc e Kd, ai fini della determinazione, rispettivamente, della quota fissa e di quella variabile della tariffa prevista per le utenze non domestiche, nella misura riportata nell' *allegato A*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- le misure tariffarie del tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all' art.1, comma 639 della Legge 147/2013, nella misura indicata nell' allegato alla presente deliberazione (***Allegato B***), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull' importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5%, come stabilito per legge, non avendo la Provincia di Lucca deliberato una diversa aliquota;
6. di approvare, ai sensi di quanto disposto art. 19 del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti” – TARI, le agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, come di seguito indicato:
- **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad euro 21.520,00 se il nucleo è composto da una sola persona e non superiore ad euro 15.500,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
 - **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 12.790,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore ad euro 11.260,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
 - **Non sono considerati i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare;**
 - Non potranno presentare domanda per l' accesso alle agevolazioni suddette coloro che:
 - Hanno acquistato dopo il 1° gennaio 2020 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione, rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 400 cc;
 - sono iscritti al pubblico registro nautico;
 - sono residenti in altro comune;
7. Di dare atto:
- che le agevolazioni in questione sono giustificate dalla necessità di tutelare le situazioni ivi previste, che presentano indubbi elementi di disagio economico, nonché un particolare valore sociale e *corrispondono a quanto recepito nel protocollo d'intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli* stipulato con i sindacati per l' anno 2022 in data 03/03/2022;
 - che l' onere derivante dalle suddette riduzioni/esenzioni a favore di soggetti in condizione di disagio economico sarà a carico del Comune di Porcari e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tassa sui rifiuti (TARI);
 - che nel caso in cui le risorse previste risultassero insufficienti, l' Amministrazione si riserva di integrarle o di ripartire il fondo privilegiando le dichiarazioni ISEE più basse e che pertanto evidenziano situazioni familiari aventi maggiore vulnerabilità sociale;
8. Di approvare, inoltre, anche nell' esercizio 2022, ai sensi di quanto disposto art. 19-bis del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti”, visto il perdurare, soprattutto nei primi mesi dell' anno, della situazione emergenziale da virus Covid-19 e considerati gli effetti che la stessa ha prodotto sul tessuto economico e sociale del paese, le riduzioni della TARI per le utenze non domestiche, come di seguito riportato:

- Riduzione del 100% sia della quota fissa che di quella variabile della tariffa TARI 2022, ovvero dell' intero importo di quanto dovuto per TARI 2022, per le **utenze non domestiche**, con fatturato 2021 non superiore ad euro 2.000.000,00, che sono state soggette a sospensione o a misure restrittive della propria attività a seguito dei provvedimenti governativi emanati a causa dell' emergenza da Covid-19, subordinando la concessione della misura agevolativa, alla presentazione da parte delle stesse di specifica domanda, nei termini e con le modalità che saranno determinate e comunicate;

9. Di dare atto che:

- la misura agevolativa suddetta troverà copertura, per l' importo complessivo di euro 120.056,73, in specifico capitolo di spesa del Bilancio 2022 e che con successiva deliberazione di variazione del Bilancio 2022-2024, da adottarsi nella seduta odierna, il Consiglio Comunale apporterà le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, al fine di ottemperare all' obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni, come previsto dal comma 660 dell' articolo 1 della Legge 147/2013;
- nell' ipotesi in cui le risorse a disposizione risultasse insufficienti a coprire interamente le agevolazioni che verranno richieste da parte delle utenze non domestiche, la riduzione da accordare verrà riproporzionata in base alle richieste presentate e al fondo a disposizione;

10. Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni suddette, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

11. Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul proprio sito entro il 28 ottobre 2020, attraverso l' inserimento della delibera e dei suoi allegati, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell' apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Per l'approfondimento si rimanda alla trascrizione del verbale della seduta.

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per l' anno 2022

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 19-05-2022

**Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Giuliana Maria Lera**

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per l' anno 2022

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 19-05-2022

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI
(Rag. Giuliana Maria Lera)**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE TOFFOL FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Petri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio
il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Petri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a
questo ufficio contro di essa.

Porcari lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Petri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000,
n° 267

Porcari lì, 26-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Petri

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile

Servizio AA.GG.LL.AA	☐
Servizio Demografia e Cimiteri	☐
Servizio Interventi alle Persone	☐
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura	☐
Servizio Gestione Finanziaria	☐
Servizio Tributi	☐

Area Funzionale Tecnica

Servizio Pianificazione Territoriale	☐
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo	☐
Servizio Controlli Ambientali	☐

Servizio Polizia Municipale

☐



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463

T.A.R.I. 2022

Allegato A)

COEFFICIENTI "UTENZE DOMESTICHE"		
Utenze domestiche	COEFFICIENTE QUOTA FISSA Ka	COEFFICIENTE QUOTA VARIABILE Kb
Abitazione Civile: Nucleo 1	0,86	1,00
Abitazione Civile: Nucleo 2	0,94	1,69
Abitazione Civile: Nucleo 3	1,02	2,06
Abitazione Civile: Nucleo 4	1,10	2,27
Abitazione Civile: Nucleo 5	1,17	2,98
Abitazione Civile: Nucleo 6 e più	1,23	3,51

COEFFICIENTI "UTENZE NON DOMESTICHE"		
Utenze non domestiche	coefficiente di quota Fissa Kc	coefficiente di quota Variabile Kd
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	3,98
1.1 - Area Scoperta Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	3,98
2 - Cinematografi e teatri	0,39	3,60
2.1 - Area Scoperta Cinematografi e teatri	0,39	3,60
3 - Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,45	4,00
3.1 - Area Scoperta Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	4,00
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,78
4.1 - Area Scoperta Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,78
5 - Stabilimenti balneari	0,45	4,11
5.1 - Area Scoperta Stabilimenti balneari	0,45	4,11
6 - Esposizioni, autosaloni	0,55	5,08
6.1 - Area Scoperta Esposizioni, autosaloni	0,33	4,20

7 - Alberghi con ristorante	1,12	10,03
7.1 - Area Scoperta Alberghi con ristorante	1,12	10,03
8 - Alberghi senza ristorante	0,85	8,15
8.1 - Area Scoperta Alberghi senza ristorante	0,85	8,15
9 - Case di cura	0,89	8,21
9.1 - Area Scoperta Case di cura	0,89	8,21
10 - Ospedali	0,82	7,55
10.1 - Area Scoperta Ospedali	0,82	7,55
11 - Uffici, agenzie	1,47	13,55
11.1 - Area Scoperta Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
12 – Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89
12.1 - Area Scoperta Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
13.1 - Area Scoperta Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
14.1 - Area Scoperta Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
15.1 - Area Scoperta Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16 - Banche di mercato beni durevoli	1,08	9,90
16.1 - Area Scoperta Banche di mercato beni durevoli	1,08	9,90
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9,35
17.1 - Area Scoperta Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9,35
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	7,09
18.1 - Area Scoperta Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	7,09
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02
19.1 - Area Scoperta Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,85	9,00
20.1 - Area Scoperta Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	7,00
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,85	7,60
21.1 - Area Scoperta Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	5,40

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,38	29,93
22.1 - Area Scoperta Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,38	29,93
23 - Mense, birrerie, amburgherie	2,78	24,60
23.1 - Area Scoperta Mense, birrerie, amburgherie	2,78	24,60
24 - Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,85
24.1 - Area Scoperta Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72
25.1 - Area Scoperta Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
26.1 - Area Scoperta Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	4,23	40,00
27.1 - Area Scoperta Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	40,00
28 - Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
28.1 - Area Scoperta Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
29 - Banchi di mercato di generi alimentari	3,63	32,00
29.1 - Area Scoperta Banchi di mercato di generi alimentari	3,63	32,00
30 - Discoteche, night club	0,77	6,80
30.1 - Area Scoperta Discoteche, night club	0,77	6,80



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463

Allegato B)

Tariffe “Tassa sui Rifiuti” (T.A.R.I.) - anno 2022

TARIFFE Utenze domestiche	Quota Fissa	Quota Variabile
Persone componenti il nucleo familiare n° 1	0,34	75,79
Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,38	128,09
Persone componenti il nucleo familiare n° 3	0,41	156,13
Persone componenti il nucleo familiare n° 4	0,44	172,05
Persone componenti il nucleo familiare n° 5	0,47	225,86
Persone componenti il nucleo familiare n° 6 e più	0,49	266,03

TARIFFE Utenze non domestiche	Quota Fissa	Quota Variabile	Totale
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	1,68	2,34
1.1 - Area Scoperta Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	1,68	2,34
2 - Cinematografi e teatri	0,77	0,82	1,59
2.1 - Area Scoperta Cinematografi e teatri	0,77	0,82	1,59
3 - Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	1,69	2,35
3.1 - Area Scoperta Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,63	1,69	2,32
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,09	2,86	3,95
4.1 - Area Scoperta Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,09	2,86	3,95
5 - Stabilimenti balneari	0,89	0,94	1,83
5.1 - Area Scoperta Stabilimenti balneari	0,89	0,94	1,83
6 - Esposizioni, autosaloni	0,81	2,14	2,95
6.1 - Area Scoperta Esposizioni, autosaloni	0,49	1,77	2,26
7 - Alberghi con ristorante	1,65	4,23	5,88
7.1 - Area Scoperta Alberghi con ristorante	1,65	4,23	5,88



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)

Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463

8 - Alberghi senza ristorante	1,25	3,44	4,69
8.1 - Area Scoperta Alberghi senza ristorante	1,25	3,44	4,69
9 - Case di cura	1,77	1,87	3,64
9.1 - Area Scoperta Case di cura	1,77	1,87	3,64
10 - Ospedali	1,63	1,72	3,35
10.1 - Area Scoperta Ospedali	1,63	1,72	3,35
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	2,16	5,71	7,87
11.1 - Area Scoperta Uffici, agenzie, studi professionali	2,16	5,71	7,87
12 - Banche ed istituti di credito	1,26	3,33	4,59
12.1 - Area Scoperta Banche ed istituti di credito	1,26	3,33	4,59
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,79	4,75	6,54
13.1 - Area Scoperta Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,79	4,75	6,54
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,12	5,57	7,69
14.1 - Area Scoperta Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,12	5,57	7,69
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,26	3,33	4,59
15.1 - Area Scoperta Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,26	3,33	4,59
16 - Banchi di mercato beni durevoli	2,14	2,26	4,40
16.1 - Area Scoperta Banchi di mercato beni durevoli	2,14	2,26	4,40
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,44	3,94	5,38
17.1 - Area Scoperta Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,44	3,94	5,38
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,13	2,99	4,12
18.1 - Area Scoperta Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,13	2,99	4,12
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,28	3,38	4,66
19.1 - Area Scoperta Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,28	3,38	4,66
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,25	3,80	5,05
20.1 - Area Scoperta Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	2,95	3,42



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)

Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25	3,20	4,45
21.1 - Area Scoperta Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	2,28	2,94
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,97	12,62	17,59
22.1 - Area Scoperta Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,97	12,62	17,59
23 - Mense, birrerie, amburgherie	4,09	10,37	14,46
23.1 - Area Scoperta Mense, birrerie, amburgherie	4,09	10,37	14,46
24 - Bar, caffè, pasticceria	3,60	9,64	13,24
24.1 - Area Scoperta Bar, caffè, pasticceria	3,60	9,51	13,11
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,19	5,79	7,98
25.1 - Area Scoperta Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,19	5,79	7,98
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,19	5,78	7,97
26.1 - Area Scoperta Plurilicenze alimentari e/o miste	2,19	5,78	7,97
27 - Ortofrutta, perscherie, fiori e piante, pizze al taglio	6,22	16,87	23,09
27.1 - Area Scoperta Ortofrutta, perscherie, fiori e piante, pizze al taglio	6,22	16,87	23,09
28 - Ipermercati di generi misti	2,91	7,68	10,59
28.1 - Area Scoperta Ipermercati di generi misti	2,16	5,70	7,86
29 - Banchi di mercato di generi alimentari	9,68	7,93	17,61
29.1 - Area Scoperta Banchi di mercato di generi alimentari	9,68	7,93	17,61
30 - Discoteche, night club	1,13	2,87	4,00
30.1 - Area Scoperta Discoteche, night club	1,13	2,87	4,00